



# CITTÀ DI SESTO CALENDE

Provincia di Varese

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

piazza Aldo Moro n. 8 - CAP 21018

Tel 0331-928440

Codice Fiscale 00283240125

PEC: sestocalende@legalmail.it

e-mail Comando: poliziale@comune.sesto-calende.va.it

e-mail Ufficio Verballi: ufficioverballi@comune.sesto-calende.va.it

Area dei Servizi di Polizia Locale  
Responsabile: Dott.ssa Monica Mastriani

**OGGETTO:** Misure per la salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione della sfilata di carnevale 2026.

**ORDINANZA N. 09/2026**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il giorno 15.02.2026 (rimandata in caso di maltempo il 21.02.2026) è stata organizzata dalla "Comunità Pastorale Sant'Agostino, Parrocchia San Donato – Oratorio Piergiorgio Frassati" la manifestazione SFILATA DI CARNEVALE 2026;

**RICHIAMATE** le circolari del Signor Prefetto di Varese prot. n. 18517 del 14.06.2017, prot. n. 20068 del 29.06.2017, prot. 23358 del 04/08/2017, prot. 276(895/2017/ops del 22/08/2017 e prot. n. 21178 del 3 agosto 2018) per il regolare svolgimento dell'iniziativa, con particolare riferimento, all'adozione di un provvedimento di divieto assoluto di somministrazione e/o vendita, ove prevista, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o di latta e di divieto tassativo di somministrazione di superalcolici e vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool, nei luoghi interessati dagli eventi, in particolar modo durante la sfilata dei carri e nelle zone dove gli stessi stazioneranno al termine dei percorsi stabiliti;

**CONSIDERATO** che, nelle predette circolari, tra le misure attinenti alla Safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene anche indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

**RILEVATO** che effettivamente la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine da asporto e il loro conseguente consumo e successivo abbandono su area pubblica, associata al contesto di affollamento, è pregiudizievole per l'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico e privato: tali contenitori infatti, non solo possono essere utilizzati come oggetti taglienti o contundenti, ma in aggiunta vengono spesso - volontariamente o meno - frantumati e lasciati sparsi sulla sede stradale, sui marciapiedi e nelle aiuole, costituendo così un pericolo per la sicurezza dei pedoni e della circolazione veicolare;

**RITENUTO** pertanto opportuno emettere il presente provvedimento al fine di prevenire eventuali situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità, prescrivendo ai pubblici esercizi posti lungo le strade interessate dalla manifestazione di carnevale ed in un raggio di m. 200 da esse:

- di vietare la somministrazione e/o di vendita di qualunque bevanda da asporto, o comunque destinata al consumo all'aperto, anche analcolica, in bottiglie di vetro e lattine, consentendo la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;
- di vietare a chiunque acceda all'area della manifestazione, di introdurre qualunque bevanda, anche analcolica, in bicchieri di vetro, bottiglie di vetro, lattine;
- di vietare la somministrazione di superalcolici e vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di P.S. e il relativo Regolamento di esecuzione ed in particolare l'art. 9;

**VISTO** l'art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;



## ORDINA

per i motivi indicati in premessa, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 della manifestazione "Sfilata di Carnevale" del 15.02.2026 (rimandata in caso di maltempo il 21.02.2026), quanto segue:

- 1) a tutti i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande posti lungo le strade interessate dalla sfilata di carnevale ed in quelle nel raggio di m. 200 da esse il divieto di somministrazione di bevande da asporto o comunque destinate al consumo all'aperto comprese quelle analcoliche, in bottiglie, bicchieri o qualsiasi altro contenitore di vetro e lattine. E' consentita la somministrazione di bevande da asporto o comunque destinate al consumo all'aperto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottiglie di plastica.
- 2) il divieto di introdurre per chiunque, nell'area dello svolgimento della manifestazione, qualunque bevanda, anche analcolica, in bicchieri di vetro, bottiglie di vetro, lattine
- 3) a tutti i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande posti lungo le strade interessate dalla sfilata di carnevale ed in quelle nel raggio di m. 200 da esse il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici e vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.
- 4) Sia vietato a chiunque di fare uso di bombolette spray contenenti schiuma da barba o similari, e di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di uova, farina, talco o qualunque altro oggetto o materiale, al fine di arrecare disturbo alle persone o di imbrattare e tingeggiare i beni Pubblici e Privati.

## DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, sia notificata da parte dell'Ufficio Commercio a tutti gli esercizi pubblici interessati dalla Manifestazione, nonché sia trasmessa:

- Al Prefetto di Varese
- Al Questore di Varese
- Al Comando Provinciale Carabinieri di VARESE
- Alla Stazione Carabinieri di SESTO CALENDE
- Al Corpo di Polizia Locale di SESTO CALENDE

**Inoltre si dispone all'Ufficio Commercio la notifica ai Titolari/Rappresentanti dei Pubblici Esercizi nella fascia di 200 mt dall'Area della Manifestazione.**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 c.p., saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1989, n. 689.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Comunale, 29.01.2026



IL SINDACO  
Maria Elisabetta GIORDANI